

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della regione Emilia Romagna nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara	51
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Testo unificato C. 169-582-583-1129-A	52
--	----

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	52
<i>ALLEGATO 1 (Ulteriore nuovo testo adottato come nuovo testo base dalla Commissione) ..</i>	56

RISOLUZIONI:

7-00526 Iannuzzi e 7-00543 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	52
<i>ALLEGATO 2 (Nuova formulazione)</i>	62
7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	53

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

AVVERTENZA	55
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 aprile 2011.

Audizione di rappresentanti della regione Emilia Romagna nell'ambito della discussione delle risolu-

zioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.25.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

Testo unificato C. 169-582-583-1129-A.

Il Comitato si è svolto dalle 9.25 alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 febbraio scorso, anche a seguito di alcuni rilievi pervenuti informalmente dal dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, la Commissione aveva deliberato di convocare nuovamente il Comitato ristretto al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Al riguardo, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stato elaborato un ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 1952 (*vedi allegato 1*).

Mauro PILI (PdL), *relatore*, dopo avere illustrato sinteticamente il contenuto dell'ulteriore nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto, che tiene conto anche di alcune specifiche proposte avanzate dai deputati dei gruppi di opposizione, propone che la Commissione adotti tale ulteriore nuovo testo come nuovo testo

base per il seguito dell'esame in sede referente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, all'unanimità di adottare l'ulteriore nuovo testo della proposte di legge n. 1952, elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti e di articoli aggiuntivi al nuovo testo base sia fissato alle ore 16 di lunedì 2 maggio 2011.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00526 Iannuzzi e 7-00543 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 13 aprile 2011.

Tino IANNUZZI (PD) presenta una nuova formulazione della propria risoluzione (vedi allegato 2), che illustra sinteticamente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che le due risoluzioni titolo, vertendo su materia identica, saranno, se non vi sono obiezioni, discusse congiuntamente.

La Commissione consente.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) illustra sinteticamente il contenuto della propria risoluzione.

Guido DUSSIN (LNP) illustra brevemente i contenuti della propria risoluzione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, a seguito della richiesta formulata dalla Presidenza, secondo quanto convenuto in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il Presidente della Camera ha autorizzato la Commissione a deliberare, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, i rilievi, per le parti di competenza, sul provvedimento in titolo, da trasmettere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, riferisce che l'atto su cui la Commissione è chiamata ad esprimere rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, introduce di fatto una nuova disciplina per la programmazione e la ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate (cosiddetto FAS).

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della VIII Commissione, rileva, preliminarmente, che l'articolo 4 del provvedimento in esame modifica la denominazione del « Fondo per le aree sottoutilizzate » che viene ridefinito « Fondo per lo sviluppo e la coesione ». Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che il Fondo per lo sviluppo e la coesione abbia carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione del Fondi strutturali dell'Unione europea. Ai sensi del successivo comma 3, inoltre,

l'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento, tra gli altri, di progetti strategici di carattere infrastrutturale aventi rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati che siano quantificabili e misurabili, anche per ciò che riguarda il profilo temporale degli interventi stessi.

Osserva, quindi, che l'articolo 5 dello schema di decreto definisce le modalità di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione demandando alla legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione il compito di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo. Pertanto, in sede di prima applicazione, la legge di stabilità per il 2013 stanzerà le risorse adeguate per le esigenze del periodo di programmazione 2014-2020 e provvederà alla ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per quote annuali. Riferisce, poi, che il comma 3 dell'articolo 5 prevede che con delibera del CIPE da approvare entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione (in sede di prima applicazione sarà il mese di ottobre 2013) siano definiti i contenuti di un Documento di indirizzo strategico, tenendo altresì conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi al Documento di economia e finanza. Nel Documento di indirizzo strategico si dovranno indicare gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle amministrazioni attuatrici. Il comma 4, del medesimo articolo, inoltre, stabilisce che entro il 1° marzo dell'anno successivo (in sede di prima applicazione il termine sarà il 1° marzo 2014) il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, attuando gli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla predetta

delibera del CIPE, propone al Comitato stesso, ai fini della conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, oltre che con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Prosegue, quindi, segnalando che l'articolo 6 prevede che il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipuli con le regioni e le amministrazioni competenti il cosiddetto « contratto istituzionale di sviluppo », con cui si provvede a destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 5, comma 4, individuando responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. Il comma 2 definisce i contenuti del contratto istituzionale di sviluppo, al quale possono partecipare oltre che le regioni e le amministrazioni centrali anche i concessionari di servizi pubblici (ANAS, Ferrovie, ecc). Il comma 3 specifica che la progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo dovranno essere disciplinati dalle norme sulle infrastrutture strategiche contenute nella parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto *Codice appalti*) e, in caso di controversie, si applicano le disposizioni processuali previste dall'articolo 125 del decreto legislativo n. 104 del 2010 (sul riordino del processo amministrativo) per le controversie relative a infrastrutture strategiche.

Per quanto detto in precedenza, illustrando le procedure introdotte dagli articoli 5 e 6, osserva che, quanto alle infrastrutture, il procedimento richiama sotto numerosi aspetti la procedura prevista dalla citata legge obiettivo: gli interventi inseriti in tale legge, infatti, sono definiti ogni anno attraverso Intese gene-

rali quadro con le regioni, inseriti in un allegato (cosiddetto *Allegato Infrastrutture*) al Documento di economia e finanza (sul quale il Parlamento si esprime con una risoluzione) e seguono, nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi, le medesime procedure speciali di cui alla parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 richiamate dal comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento in esame, in quanto applicabili. Sembra pertanto che l'elenco delle opere finanziate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione affianchi l'elenco delle opere della legge obiettivo, seguendo, ove applicabili, le procedure acceleratorie della stessa legge obiettivo ai fini della realizzazione delle opere. Al riguardo, osserva che sarebbe auspicabile un chiarimento del Governo su tale interpretazione della normativa in esame.

Conclude, quindi, riservandosi di presentare una proposta di rilievi da votare entro la prossima settimana.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia di ricerche informazione e società (ARIS) Nimby Forum in qualità di unico Osservatorio nazionale accreditato sul fenomeno Nimby.

SEDE LEGISLATIVA

*Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
C. 2780 Mario Pepe.*

RISOLUZIONI

7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati: in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali.

ALLEGATO 1

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (C. 1952 Guido Dussin).

**ULTERIORE NUOVO TESTO ADOTTATO COME NUOVO TESTO
BASE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Sistema « casa qualità »).

1. È istituito un sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale, denominato « casa qualità », allo scopo di armonizzare, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative alla valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.

2. Resta fermo il rispetto delle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni di cui alla direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa ai prodotti da costruzione.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema « casa qualità ». Le regioni a statuto ordinario adeguano la

propria legislazione ai principi fondamentali contenuti nella presente legge, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fino all'emanazione delle leggi regionali, si applicano le disposizioni della presente legge.

2. La presente legge si applica:

a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;

b) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, effettuati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

c) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;

b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

4. I proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema « casa qualità » di cui alla presente legge, in via volontaria, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9.

5. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dotate della certificazione « casa qualità » di cui all'articolo 8, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla suddetta certificazione.

6. Le leggi regionali possono prevedere l'applicazione del sistema « casa qualità » agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso.

ART. 3.

(Requisiti e metodi di calcolo).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida recanti i requisiti minimi del sistema « casa qualità », i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici, sulla base dei principi generali definiti agli articoli 4, 5, 6 e 7. Con lo stesso decreto viene definito il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al

rilascio della certificazione di cui al comma 2 dell'articolo 8.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla diffusione, attraverso le proprie banche dati, del *software* di applicazione del sistema « casa qualità ».

3. Le modifiche dei requisiti minimi del sistema « casa qualità » e l'adeguamento del metodo di calcolo ed i requisiti al progresso tecnologico e scientifico, sono adottati secondo la procedura di cui al comma 1.

ART. 4.

(Oggetto della certificazione).

1. La certificazione del sistema « casa qualità » comprende la valutazione su:

a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;

b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;

c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.

2. Non rientrano nella certificazione del sistema « casa qualità » la valutazione dei requisiti di resistenza meccanica e stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.

ART. 5.

(Valutazione dell'efficienza energetica).

1. Ai fini della valutazione dell'efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) le singole unità immobiliari sono classificate in categorie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con lettere, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi

decreti di attuazione, nonché sulla base delle classi energetiche definite dal decreto ministeriale 26 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2009, n. 158.

ART. 6.

(Valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori).

1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), le singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con i numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diverse fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:

a) protezione dal rischio di incendio, anche mediante l'utilizzo di sensori per la rilevazione di fughe di gas e della presenza di fumi;

b) protezione da intrusioni ed atti vandalici, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

c) benessere ambientale e salvaguardia dell'ambiente, con riferimento alle seguenti componenti dell'ambiente esterno: suolo, acqua, atmosfera, rumore, paesaggio, ecosistema, inquinamento elettromagnetico e radiazioni, mediante l'analisi, anche attraverso sensori, e la verifica dei relativi livelli di prestazione;

d) benessere microclimatico relativo alle seguenti prestazioni degli ambienti interni degli edifici: luminosità, condizioni termoigrometriche, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, protezione da gas tossici o pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose, dall'inquinamento elettromagnetico interno, mediante l'analisi e la verifica dei relativi livelli di prestazione;

e) collegamento con servizi di trasporto e mobilità;

f) tutela della riservatezza;

g) accessibilità, visitabilità ed adattabilità degli spazi esterni ed interni agli edifici anche in riferimento alle funzioni di automazione degli impianti a vantaggio degli anziani e degli utenti deboli o diversamente abili;

h) accessibilità e fruibilità degli spazi interni agli edifici, anche in ordine alla visibilità, alla adattabilità dello spazio, alla ospitalità e al lavoro a domicilio, nonché in riferimento all'utilizzo di sistemi di domotica e di automazione intelligenti nonché impianti tecnologici e centralizzati installati e programmi di manutenzione;

i) prevenzione da incidenti;

l) utilizzo di sistemi per il miglioramento del comfort acustico, anche in considerazione della classificazione acustica degli edifici;

m) utilizzo e recupero di materiali riciclati e di materiali caratteristici locali adeguatamente certificati;

n) rapporto tra superficie utile dell'abitazione assegnata a servizi e superficie utile residenziale;

o) disponibilità e fruibilità di spazi comuni condominiali per l'infanzia e le attività collettive;

p) durabilità dei materiali, degli impianti e delle finiture in funzione della specifica garanzia prestata;

q) controllo della produzione e gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta differenziata e di gestione delle fasi di smaltimento anche delle acque di scarico;

r) aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio;

s) facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;

t) del risparmio di risorse, diverse da quelle previste dall'articolo 5, come le risorse idriche ed i materiali da costruzione;

u) utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE;

v) realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e successivi aggiornamenti e alla normativa nazionale vigente.

ART. 7.

(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di eco-compatibilità).

1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), l'unità immobiliare è classificata «eco-compatibile» in presenza di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durabilità.

ART. 8.

(Attività di certificazione).

1. La dichiarazione che l'unità immobiliare ovvero l'organismo edilizio in cui è inserita risponde ai requisiti stabiliti nelle Linee guida di cui all'articolo 3, ai fini del suo inserimento nel sistema «casa qualità», è sottoscritta dal richiedente e dal progettista ed è presentata agli enti di cui al comma 2, insieme con la domanda di rilascio del permesso di costruire o la dichiarazione di inizio attività, ai fini delle attività di vigilanza. Dopo l'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione stessa apportandovi eventuali modifiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed al rilascio della certificazione «casa qualità», tramite personale tecnico interno o esterno agli enti medesimi, accreditato secondo il sistema di cui al comma 1 dell'articolo 3. Tale attività viene svolta anche mediante richiesta di documenta-

zione e informazioni nonché mediante svolgimento di ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri. Le spese relative alla certificazione sono poste a carico del soggetto richiedente. I dati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità» devono corrispondere, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

3. Ai fini delle attività di vigilanza e certificazione, gli enti di cui al comma 2 organizzano appositi corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno, anche attraverso la scuola di specializzazione dell'ISPRA. Essi inoltre predispongono specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia del sistema «casa qualità» di cui alla presente legge.

4. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del «sistema casa qualità». L'osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, secondo le modalità definite di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del «sistema casa qualità»; sulla base di tali dati, esso cura la predisposizione di un rapporto annuale.

5. Nel rapporto annuale di cui al comma 4 l'osservatorio segnala le eventuali problematiche applicative insorte e la eventuale necessità di adeguamento dei metodi di calcolo e requisiti al progresso tecnologico e scientifico.

ART. 9.

(Agevolazioni).

1. Lo Stato promuove, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, apposite

iniziative di sostegno del settore immobiliare, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema « casa qualità » di cui all'articolo 4. A tale fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati prioritariamente alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione « casa-qualità ».

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la diffusione del sistema « casa qualità », ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promuovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, attribuiscono priorità ai programmi che aderiscono al sistema « casa qualità ».

4. Con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione « casa qualità », in misura non superiore al 20 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti. I co-

muni possono escludere dall'applicazione del presente comma gli edifici ubicati in zone produttive.

5. I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema « casa qualità » stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune. In tal caso i progetti e gli atti di collaudo sono depositati per la pubblica consultazione presso l'ufficio tecnico del comune.

6. Per favorire l'adesione al sistema « casa qualità » i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per le unità immobiliari classificate, ai sensi dell'articolo 4, anche derogando ai limiti minimo e massimo stabiliti, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le società di servizi energetici al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema « casa qualità » di cui all'articolo 2.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema « casa qualità », dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di bar-

riere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o macchinari salvavita a domicilio.

ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività è stata presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli edifici di edilizia

residenziale pubblica compresi in piani e programmi i cui bandi di gara siano stati pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

(Disposizioni finali).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

ALLEGATO 2

7-00526 Iannuzzi: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.**NUOVA FORMULAZIONE**

La VIII Commissione,
premessò che:

L'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 125 del 2010, convertito dalla legge n. 163 del 2010, prevede l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas spa a far data dal prossimo 1o maggio 2011, previa adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà definire le tratte ed i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS da pedaggiare;

prima di ipotizzare ogni ipotesi d'introduzione del pedaggio nelle singole tratte stradali, è necessario procedere alla messa in sicurezza e all'ammodernamento di ogni singola tratta i cui requisiti e le cui condizioni strutturali non siano rispondenti ai livelli minimi di sicurezza e fruibilità, nonché alla verifica della sussistenza di un'adeguata, moderna e funzionale rete di viabilità ordinaria alternativa e sostitutiva;

l'introduzione del pedaggio, oltre a essere del tutto ingiustificata dal punto di vista « normativo » e « strutturale », sarebbe penalizzante per le popolazioni residenti nelle zone interessate, per le famiglie e per le economie locali e per le tantissime persone che ogni giorno si troverebbero costretti a pagare una pesante tasse per effettuare spostamenti per ragioni di studio e/o di lavoro;

tale situazione è di palmare evidenza ed è ancora più difficile nelle zone in cui la rete stradale alternativa non è funzionale ed idonea a garantire collegamenti rapidi e agevoli;

le tratte ed i raccordi autostradali, che potrebbero essere soggetti a nuovo pedaggiamento, per i quali non è stata effettuata alcuna specifica verifica della sussistenza o meno dei criteri « strutturali » e « normativi » suddetti hanno avuto una prima individuazione con l'emana-zione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 2010 (che aveva disposto una maggiorazione tariffaria dei pedaggi riscossi ai caselli di interconnessione con la rete autostradale gestita da Anas), successivamente sospeso nei suoi effetti dalle decisioni del giudice amministrativo; tali tratte sono: A90 grande raccordo anulare; A91 Roma-Aeroporto Fiumicino; A3 Salerno-Reggio Calabria; A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania; A19 Palermo-Catania; RA 2 raccordo autostradale Salerno-Avellino; RA 3 Siena-Firenze; RA 6 Bettolle-Perugia; RA 8 Ferrara-Porto Garibaldi; RA 9 di Benevento; RA 10 Torino-Aeroporto di Caselle; RA 11 Ascoli-Porto D'Ascoli; RA 12 Chieti-Pescara; RA 13 raccordo autostradale A/4 – Trieste – 14 diramazione per Femetti; raccordo Sici-gnano-Potenza;

questa individuazione, ad avviso dei firmatari del presente atto, è assolutamente ingiustificata, sbagliata e priva di ogni fondamento;

non tutte le predette tratte hanno caratteristiche tecnico-giuridiche, tipiche delle autostrade e dei raccordi in termini di sicurezza, come previsto dalla legislazione europea e dal *Codice della strada*;

è necessario che nelle competenti sedi parlamentari abbia luogo, in tempi rapidi e ravvicinati, un confronto chiaro con il Governo sui criteri che ispireranno l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica – che dovrà definire le tratte ed i raccordi autostradali – e sui relativi contenuti di merito;

è particolarmente grave che il Governo abbia deciso di affidare il finanziamento dell'ANAS agli introiti dei nuovi pedaggi, quando dovere primario dello Stato dovrebbe essere quello di finanziare le attività dell'ANAS, soprattutto quelle di manutenzione, con le spese stabili, ordinarie e permanenti nel bilancio statale, anno dopo anno;

l'apodittico pedaggiamento di reti autostradali vetuste, e per gran parte poste al Sud, si tradurrebbe in un'ingiusta tassa per questa area del Paese;

impegna il Governo:

a stabilire per le tratte viarie da sottoporre ad eventuale nuovo pedaggiamento, criteri generali e requisiti strutturali coerenti con gli *standard* europei e con il codice della strada;

a prevedere l'esclusione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di prossima adozione (e dalla conseguente

introduzione del pedaggio) delle tratte e dei raccordi autostradali per i quali non esiste adeguata e funzionale rete stradale alternativa, nonché delle tratte e dei raccordi per i quali non sono stati completati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, nonché, infine, per quelli per i quali risultano insufficienti le condizioni di utilizzo e di sicurezza, escludendo in ogni caso l'eventuale pedaggiamento sui tratti qualificabili come strade extraurbane;

a subordinare l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad un preventivo confronto nelle competenti sedi parlamentari, in considerazione dei contenuti di un provvedimento di portata così rilevante per l'intero sistema infrastrutturale, dei trasporti e della mobilità del nostro Paese;

a prevedere, comunque, l'esclusione di ogni forma di pedaggio per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio;

a prevedere forme e modalità di finanziamento per le attività dell'ANAS di gestione e manutenzione della rete stradale ed autostradale nazionale in gestione diretta, tenuto conto che dovere primario dello Stato è finanziare l'ANAS con risorse stabili, permanenti e ordinarie nel bilancio statale, anno per anno.

(7-00526) (*Nuova formulazione*) « Iannuzzi, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola ».